



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in tema di regolamentazione dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge sopra richiamato;

VISTO l'art. 25 comma 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006, che dispone che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto;

PRESO ATTO che il progetto “*Autostrada A1 Milano-Napoli: ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud-Incisa, “Variante San Donato” (Lotto 2)*” è stato sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale conclusasi con decreto ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2015 di esito positivo, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, successivamente modificato con il decreto ministeriale n. 143 del 27 luglio 2016, il cui termine di validità è stato prorogato, con decreto ministeriale n. 43 del 20 gennaio 2022, al 6 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. ASPI/7193 del 5 aprile 2024, acquisita al prot. MASE-67789 del 10 aprile 2024, con cui Autostrade per l'Italia S.p.A. ha presentato istanza di valutazione preliminare, ex art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, per il progetto “*Stabilizzazione di un versante in località Fornace di Troghi (area Piscinale)*” che costituisce modifica del più ampio progetto “*Autostrada A1 Milano-Napoli: ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud-Incisa, “Variante San Donato” (Lotto 2)*” sottoposto a valutazione di impatto ambientale conclusasi con il sopra detto decreto ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2015;

CONSIDERATO che, con la comunicazione esito istruttoria prot. MASE-99146 del 29 maggio 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha ritenuto che la modifica progettuale proposta sia ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 28 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/2006 per la quale è necessario che la Società proponente presenti istanza di aggiornamento dello studio di impatto ambientale;

VISTA la nota prot. ASPI/14783 del 25 luglio 2024, successivamente perfezionata con nota prot. ASPI/15200 del 31 luglio 2024, rispettivamente acquisite al prot. MASE-140125 del 29 luglio 2024 e prot. MASE-142803 del 31 luglio 2024, con cui Autostrade per l'Italia S.p.A. ha presentato istanza di aggiornamento, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dello studio di impatto ambientale valutato nell'ambito della procedura di V.I.A., conclusasi con il citato decreto ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2015, per la modifica progettuale “*Stabilizzazione di un versante in località Fornace di Troghi (area Piscinale)*”;

PRESO ATTO che nella sopra detta istanza del 25 luglio 2024 la Società proponente dichiara che la modifica progettuale proposta è finalizzata alla messa in sicurezza di un movimento franoso lungo l'autostrada A1, nel tratto in ampliamento alla terza corsia Firenze

sud-Incisa, i cui lavori sono in corso di esecuzione, già valutato in sede di V.I.A., per il quale è stato registrato un significativo aumento della velocità di spostamento;

PRESO ATTO, inoltre, che nell'istanza la Società dichiara che le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'opera, qualificate come sottoprodotti, sono gestite ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e, pertanto, conferma quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato, ex art. 8 del D.M.161/2012, con il Decreto Direttoriale n. 500 del 7 dicembre 2021;

CONSIDERATO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 18, denominato "*Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*";

CONSIDERATO altresì che la variante progettuale consiste nella realizzazione di una galleria artificiale, di lunghezza pari a circa 210 m, con relativo strato di ricoprimento superiore, al fine di stabilizzare l'intero versante e che la galleria artificiale si inserisce in carreggiata sud dell'autostrada A1, in un tratto originariamente previsto a cielo aperto, in trincea, nel territorio comunale di Rignano sull'Arno (FI);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale, della relazione paesaggistica e della sintesi non tecnica, nonché dell'avviso al pubblico è avvenuta sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 7 agosto 2024;

PRESO ATTO che con nota prot. MASE-147676 del 7 agosto 2024 è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree naturali protette, come definite dalla legge 394/1991 e ai di siti della Rete Natura 2000, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

ACQUISITO il parere della Regione Toscana, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 14 ottobre 2024, assunto al prot. MASE-187383 del 15 ottobre 2024, di esito positivo con condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 14 del 21 ottobre 2024, di cui alla nota prot. CTVA-15524 del 31 ottobre 2024, assunta al prot. MASE-199009 in pari data, con cui ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto definitivo "*Stabilizzazione di un versante in località Fornace di Troghi (area Piscinale)*", nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il predetto parere la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- l’intervento costituisce variante puntuale del più complesso *“Intervento di ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud – Incisa lungo l’AUTOSTRADA AI MILANO – NAPOLI - Lotto 2 Variante San Donato”*, motivato da considerazioni di carattere geotecnico a seguito dei monitoraggi eseguiti sul versante in esame;
- l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi permanenti diversi da quanto già valutato con l’intervento nel suo complesso ed eventuali le criticità residue sono state valutate e mitigate nell’ambito del progetto stesso;

ACQUISITO il parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 37620 del 21 novembre 2024, corredato dal contributo istruttorio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato prot. 28549 del 05 novembre 2024, assunto con prot. MASE-213819 in pari data, di esito favorevole a condizione che *“venga assicurata l’assistenza archeologica in corso d’opera nelle modalità dettagliate dalla Soprintendenza”*;

CONSIDERATO, altresì, che la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, con il richiamato parere, autorizza l’intervento ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 stabilendo che *“il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato”*;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 14 del 21 ottobre 2024, costituito da n. 28 (ventotto) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 37620 del 21 novembre 2024, costituito da n. 6 (sei) pagine e da 1 (uno) allegato costituente parte integrante il medesimo parere;
- c) parere della Regione Toscana, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 14 ottobre 2024, costituito da n. 6 (sei) pagine e da 1 (uno) allegato costituente parte integrante il medesimo parere;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, all’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto in argomento;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, per il progetto definitivo “*Stabilizzazione di un versante in località Fornace di Troghi (area Piscinale)*” presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
2. Il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, così come previsto all'articolo 25, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 14 del 21 ottobre 2024, riportate da pagina 23 a pagina 28. La Società Autostrade per l'Italia S.p.a. è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere del Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 37620 del 21 novembre 2024. Il Soggetto proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Toscana

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Toscana, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 14 ottobre 2024, laddove non in contrasto o già ricomprese nelle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 14 del 21 ottobre 2024. Il Soggetto

proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, avvalendosi del Comitato di Controllo A1, istituito con decreto ministeriale n. 30/2022.
2. Il Comitato di Controllo A1 svolge l'attività di verifica con il contributo dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza nei citati pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Toscana.
3. I soggetti e gli uffici di cui sopra provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato ad Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero della cultura, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, al Comune di Rignano sull'Arno, all'ARPA Toscana e alla Regione Toscana, la quale ne curerà la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Toscana, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni

ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI


Gianluigi Nocco
GIANLUIGI
NOCCO
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
Direttore Generale
04.12.2024
18:44:50
GMT+01:00

IL CAPO DIPARTIMENTO
AVOCANTE

Luigi La Rocca
*(Decreto di avocazione Capo DIT Rep. n.1 del
01.08.2024)*

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT